



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PISA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Bando aperto dal 10 febbraio 2012

**TITOLO I
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Articolo 1 – Finalità

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per favorire la competitività delle imprese e del territorio, nell'ambito del programma promozionale 2012, la Camera di Commercio di Pisa intende sostenere ed incentivare le piccole e medie imprese della provincia nel loro percorso di internazionalizzazione, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri

2. I contributi oggetto del presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in base alla disponibilità del bilancio camerale, fino ad esaurimento fondi.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse ai contributi del presente bando le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, che, al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa e siano attive alla data di presentazione della domanda;
- siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
- rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

2. I soggetti beneficiari non dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006².

3. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese agricole che realizzano progetti di internazionalizzazione, ai sensi del presente bando, per la promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.



Articolo 3 – Iniziative ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le domande per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione che constino di almeno due azioni strategiche finalizzate alla penetrazione dei mercati esteri.
2. Le azioni sono così classificate:
 - a) ricerche di mercato, studi di fattibilità, consulenze commerciali e promozionali (incluse attività pre-fiera) relative al/ai paese/i estero/i, analisi SWOT (analisi dei punti di forza e di debolezza dell'impresa e minacce ed opportunità del mercato in cui opera l'impresa), sondaggi di prodotto, analisi della concorrenza, ricerche di agenti e/o altri canali commerciali, ricerca partner e informazioni commerciali realizzati da società di consulenza, Camere di Commercio Italiane all'estero o altri enti specializzati;
 - b) interventi di promozione e pubblicità: campagne pubblicitarie su riviste specializzate estere, stampa e mass-media in genere, realizzati in inglese e/o altra lingua straniera. Rientrano in questa tipologia di azioni anche le traduzioni in inglese e/o altra lingua straniera di eventuale materiale promozionale di cui l'impresa già disponga in lingua italiana, nonché la traduzione in inglese e/o altra lingua straniera di eventuale sito web già esistente nella sola versione italiana;
 - c) certificazioni tecniche di prodotto valide per l'estero (ad es. Gost, CCC, UL): spese per il rilascio e per le consulenze tecniche volte all'ottenimento delle suddette certificazioni.
3. Non sono rendicontabili le spese sostenute prima della data di apertura del presente bando. A tal fine, fa fede la data delle fatture.
4. **Le azioni previste dovranno essere rendicontate entro 12 (dodici) mesi dalla data di apertura del bando.**
5. Sono ammessi a contributo i costi, al netto dell'IVA, direttamente imputabili alle azioni promozionali prescelte. E' ammesso, altresì, il costo del personale per attività inerenti il progetto nel limite del 15% delle spese documentate.
6. **Non possono essere ammesse a contributo spese di viaggio e soggiorno né in Italia né all'estero, a nessun titolo.**
7. Le azioni riferite a quanto attiene al posizionamento del sito Internet sui motori di ricerca ed a tutto ciò che è riconducibile ad esso rientrano nella tipologia *b)* del comma 2 del presente articolo. Non potranno pertanto essere ammesse a contributo quali attività di cui alla fattispecie *a)*, vale a dire "ricerche di mercato, studi di fattibilità, consulenze commerciali e promozionali, ecc."
8. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per ogni anno solare.
9. Sono escluse le iniziative per le quali l'impresa abbia già richiesto altri finanziamenti o contributi pubblici.
10. Le domande di contributo pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo, come definito dal protocollo della Camera di Commercio di Pisa. La concessione del contributo avverrà sempre secondo l'ordine cronologico di arrivo considerando la data di completamento della documentazione richiesta, fino ad esaurimento dei fondi previsti nel bilancio previsionale della Camera.

Articolo 4 – Misura del contributo

1. Il contributo camerale è calcolato in ragione del 50% dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili per la realizzazione del progetto, fino ad un limite massimo pari a 5.000,00 Euro.



2. Per accedere al contributo l'impresa dovrà avere sostenuto costi ammissibili per almeno € **6000,00, al netto dell'IVA** e delle analoghe imposte estere.

3. L'erogazione del contributo avviene al netto della ritenuta del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa intenda beneficiare dell'esenzione dall'applicazione della suddetta ritenuta dovrà produrre apposita dichiarazione.

Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande, debitamente firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, cooperativa o consorzio interessato, dovranno essere presentate utilizzando il modello 1) allegato.

2. Le domande possono essere presentate:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite fax al n. 050-512263
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it, **se l'interessato è in possesso di una casella PEC (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato PDF)**
- tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo:
*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese
Bando Contributi per la realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA*

3. Alla domanda deve essere altresì allegata una relazione, da redigere secondo il modulo allegato A, con la descrizione del progetto che si intende realizzare, con conseguente piano finanziario, corredato dei preventivi di spesa, sulla quale verrà calcolato l'ammontare massimo del contributo da concedere. **Qualora in fase di rendicontazione l'ammontare delle spese sostenute risultasse superiore rispetto a quanto preventivamente pianificato, verrà liquidata la somma che era stata preliminarmente concessa a seguito della presentazione dei preventivi di spesa.**

4. Nel caso in cui, fra le azioni promozionali che l'azienda si propone di realizzare, siano incluse le traduzioni in inglese e/o altra lingua straniera di materiale promozionale di cui l'azienda già disponga in lingua italiana (cataloghi, brochure, leaflet, ecc...), alla domanda dovrà essere allegata una copia dei medesimi. Nel caso in cui l'impresa intenda tradurre l'eventuale sito web già esistente in lingua italiana, dovrà indicare nella domanda l'esatto indirizzo del sito in questione.

5. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, in cui si attesti di non avere richiesto per la stessa iniziativa altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati, utilizzando il modulo B allegato.

6. Alla domanda deve inoltre essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "de minimis", resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera (allegato D), sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa/cooperativa/consorzio e accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario.



TITOLO II

PROCEDIMENTO

Articolo 6 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese – Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/248 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

Articolo 7 – Istruttoria della domanda

1. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 5, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici l'adozione del provvedimento di ammissione o di esclusione al contributo.
2. Il provvedimento dovrà indicare:
 - a) il soggetto beneficiario;
 - b) le motivazioni e l'importo del finanziamento concesso;
 - c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione atta a comprovare l'effettuazione dell'iniziativa (relazione, rendiconto analitico, fotocopie dei documenti di spesa debitamente quietanzati o corredati della documentazione atta a comprovarne l'avvenuto pagamento) ed ogni altro documento che sarà richiesto dalla Camera in relazione alla specificità dell'iniziativa.

Articolo 8 - Integrazione della domanda e della documentazione di rendicontazione dell'iniziativa

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo.
2. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo.
3. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del



procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Articolo 9 – Liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'invio, da parte del beneficiario, della documentazione di rendicontazione dell'iniziativa. In particolare, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare a:

Camera di Commercio di Pisa, Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese, Palazzo Affari, P.za Vittorio Emanuele II, N. 5 - 56125 Pisa,

entro e non oltre 12 mesi dalla data di apertura del presente bando,

secondo una delle modalità di seguito specificate:

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della CCIAA di Pisa
- raccomandata A/R (in questo caso farà la data di spedizione)
- invio tramite fax al n. 050-512.263
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it, **se il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato PDF)**

la seguente documentazione:

- a) la richiesta di concessione di contributo compilata in base al modello 2) allegato, con l'indicazione delle modalità per il versamento del sostegno finanziario camerale;
- b) rendiconto delle spese sostenute (alleg. C);
- c) relazione conclusiva del progetto su carta intestata dell'impresa e debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'azienda;
- d) le fatture di spesa quietanzate in copia, recanti la firma del legale rappresentante dell'impresa, nonché altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento; qualora dette fatture siano espresse in lingua diversa da italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, dovrà essere allegata apposita traduzione;
- e) campione o foto o fotocopia di eventuale materiale promozionale realizzato e/o tradotto (brochure, cataloghi, articoli su riviste, etc.);
- f) copia di eventuali certificazioni tecniche di prodotto valide per l'estero conseguite nell'ambito del progetto di cui al presente bando;
- g) dichiarazione di eventuale esenzione dall'applicazione della ritenuta di acconto del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi della normativa vigente.
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "de minimis", resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera (allegato D), sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa/cooperativa/consorzio e accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario.



Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "de minimis":

- a) una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato D);
- b) per ciascuna impresa consorziate, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato D).

Nel caso di documentazione inviata per posta raccomandata A/R, sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura "Bando per progetti di internazionalizzazione".

2. Pervenuta la documentazione di cui al punto precedente, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento autorizza l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dal ricevimento della suddetta.

3. Qualora dalla dichiarazione di cui all'**Allegato D** risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento superino i massimali previsto dal Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Articolo 10 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'art. 5, fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

Articolo 11 – Normativa comunitaria (Regime "de minimis")

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)¹;

2. Restano esclusi dal presente bando i *settori della pesca e dell'acquacoltura*, soggetti a notifica in base alla normativa comunitaria e le imprese agricole che partecipano a fiere per la promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE.

Articolo 12 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al "Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'art. 12 della Legge 241/90, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2010.

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.



Articolo 13 - Avvertenze

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) sugli aiuti in "de minimis" e sul rispetto dei parametri "de minimis".
2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al contenuto del medesimo bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.
3. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

Articolo 14 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.